



Trieste, 15 marzo 2010

**A tutte le Imprese
che applicano il CCNL per i
Dipendenti delle Imprese Edili ed
Affini Artigiane e P.I.**

Prot. n. 00323/2010/AR/rd

Spettabili Imprese,

con decorrenza dal 1° marzo 2010, in virtù dell'Accordo provinciale fra Confartigianato Trieste e C.N.A. Costruzioni ed Organizzazioni Sindacali di categoria siglato in data 15 febbraio 2010 (in pubblicazione sul sito della Cassa Edile), gli apprendisti operai potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.).

Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile per ciascun apprendista per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi, con copertura dell'80% della retribuzione (come da Accordo sopra menzionato).

In virtù di detto Accordo, le Imprese con apprendisti in forza, sono tenute a versare alla Cassa Edile un contributo mensile dell'1,30 % sull'imponibile dell'apprendista.

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E ISTRUZIONI PER LE DOMANDE DI RIMBORSO PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI APPRENDISTI

- 1 - la prestazione non è dovuta per i contratti di apprendistato a tempo parziale;
- 2 - la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore a una giornata di lavoro;
- 3 - all'atto dell'evento dovrà risultare l'iscrizione dell'apprendista presso la Cassa Edile di Trieste;
- 4 - l'impresa dovrà aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori (M.U.T.) le ore di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.) per l'apprendista;
- 5 - l'impresa dovrà essere in regola con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto della liquidazione della domanda di prestazione;
- 6 - la prestazione sarà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso tramite domanda alla stessa Cassa Edile.

TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO

Per le imprese con operai e con apprendisti

La domanda dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Documentazione

- 1) Copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Inps all'intervento CIG per eventi meteorologici nel cantiere interessato;
- 2) Fotocopia della busta paga dell'apprendista comprovante il pagamento anticipato da parte dell'impresa della prestazione aggiuntiva per Cassa Integrazione Guadagni.

Per le imprese con soli apprendisti

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (M.U.T.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.

Documentazione

- 1) Documentazione comprovante l'evento atmosferico (rilasciato da Osmer o altro) nel cantiere interessato;
- 2) Fotocopia della busta paga dell'apprendista comprovante il pagamento anticipato da parte dell'impresa della prestazione aggiuntiva per Cassa Integrazione Guadagni.

Si portano a conoscenza le Imprese del fatto che, la relativa modulistica per l'inoltro delle domande, sarà scaricabile direttamente dal sito della Cassa Edile e più precisamente, al seguente URL :

<http://www.ediliziaonline.it/cassa4.php>

Distinti Saluti.

CASSA EDILE DI TRIESTE

IL DIRETTORE

(dott. Armando Ricotta)

